



COMUNICATO UFFICIALE N.208/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 10 Febbraio 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea TAVOLIERI/A.S.D.ALFONSINE 1921

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 16/11/2020 il signor TAVOLIERI Andrea si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD ALFONSINE FC 1921ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 900,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore Andrea Tavolieri;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 900,00 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 200,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che ha, altresì, non ha percepito alcuna somma a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 520,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Liliana NICOLETTA/KICK OFF C/5 FEMMINILE

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo della calciatrice Liliana NICOLETTA, regolarmente trasmesso alla società KICK OFF C/5 FEMMINILE in data 03/07/2020;

ritenuto che la memoria di costituzione della società, datata 31/07/2020 ed in pari data trasmessa al reclamante è stata presentata entro i termini di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

ritenuto che in data 03/09/2020 la ricorrente ha presentato controdeduzioni e che in data 2/10/2020 la Società ha a sua volta risposto.

I documenti sono stati tutti regolarmente trasmessi alla Commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 12/01/2021 alla quale l'Avv. della KICK OFF C/5 FEMMINILE non ha potuto partecipare per impegni sopraggiunti ed ha chiesto un rinvio, perentoriamente accordato dalla Commissione.

Le parti sono state quindi sentite nell'udienza del 12/01/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

letti i passi salienti del ricorso, stralciate le richieste che non rientrano nel campo di applicazioni di codesta Commissione, lette tutte le memorie successive presentate dal reclamante e dalla parte resistente;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.000,00 – data la somma di Euro 6.000,00 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.000,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società KICK OFF C/5 FEMMINILE alla Sig.ra Liliana NICOLETTA la somma di Euro 2.000,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MAIORANO/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Giuseppe MAIORANO , regolarmente trasmesso alla società SSD MARSALA CALCIO ARL e da questa ricevuto in data 25/11/2020;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell'udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27*

relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 7.100,00 – data la somma di Euro 3.500,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO al Sig. Giuseppe MAIORANO la somma di Euro 7.100,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Davide MONTELEONE/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Davide MONTELEONE, regolarmente trasmesso alla società SSD MARSALA CALCIO ARL in data 25/11/2020;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell’udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 7.400,00 – data la somma di Euro 4.800,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO ARL al Sig. Davide MONTELEONE la somma di Euro 7.400,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio PADULANO/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Fabio PADULANO, regolarmente trasmesso alla società SSD MARSALA CALCIO ARL in data 17/11/2020;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell'udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 11.500,00 – data la somma di Euro 4.500,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO ARL al Sig. Fabio PADULANO la somma di Euro 11.500,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Housem FERCHICHI/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Housem FERCHICHI, regolarmente trasmesso in data 3/12/2020 alla società SSD MARSALA CALCIO ARL;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell'udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 5.400,00 – data la somma di Euro 3.600,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO ARL al Sig. Housem FERCHICHI la somma di Euro 5.400,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SCOPPETTA/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Salvatore SCOPPETTA, regolarmente trasmesso alla società SSD MARSALA CALCIO ARL in data 21/12/2020;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell'udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 7.000,00 – data la somma di Euro 2.000,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO ARL al Sig. Salvatore SCOPPETTA la somma di Euro 7.000,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Loris CANNIZZARO/U.S.PALMESE ASD

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore CANNIZZARO Loris si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società US PALMESE ASD un accordo economico stipulato in data 27/12/2020 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 1.600,00 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore CANNIZZARO Loris;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità; nell'accordo economico
- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 1.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che il calciatore non ha percepito alcuna somma dalla Società e da riconoscersi, quindi, nell'80% della somma totale netta pattuita;

- che l'istante ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d' indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
 - ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
- P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società US PALMESE ASD al sig. CANNIZZARO Loris la somma di euro 680,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico detratto le 600,00 euro a titolo d'indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SANTAMARIA/US PALMESE ASD

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore SANTAMARIA Simone si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società US PALMESE ASD un accordo economico stipulato in data 22/11/2020 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 750,00 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore SANTAMARIA Simone;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, Il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito

dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;

- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 750,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che nulla ha percepito dalla Società e quindi da riconoscere nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito nulla a titolo d' indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società US PALMESE ASD al sig. SANTAMARIA Simone la somma di euro 750,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Christian TIBONI/US PALMESE ASD

Con ricorso notificato tramite raccomandata A.R IN DATA 23.12.2019 il calciatore TIBONI Christian si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società US PALMESE ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore TIRONI Christian;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei

- tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità; nell'accordo economico
 - preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
 - che ha percepito dalla Società euro 4.250,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
 - che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito alcuna somma a titolo di indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
 - ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società US PALMESE ASD al sig. TIBONI Christian la somma di euro 3.750,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Christian TASSI/US PALMESE ASD

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore TASSI Christian si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società US PALMESE ASD un accordo economico stipulato in data 01/01/2020 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 4.000,00 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore TASSI Christian;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa

- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 4.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che nulla ha percepito dalla Società e quindi da riconoscere nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d'indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
-

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società Al sig. TASSI Christian la somma di euro 2.6000,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico detratto le 600,00 euro a titolo d'indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società US PALMESE ASD di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore VALENTE Giulio si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C un accordo economico stipulato in data 12/12/2019 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 12.635,05 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore VALENTE Giulio;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, Il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 12.635,05 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che ha percepito dalla Società euro 4800,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito alcuna somma a titolo d' indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
-

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C al sig. VALENTE Giulio la somma di euro 5.308,00 derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian BERTANI/SSD ARL MILANO CITY B.G.

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore BERTANI Cristian si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. un accordo economico stipulato in data 23/12/2019 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore BERTANI Cristian;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che ha percepito dalla Società euro 6000,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d'indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. al sig. BERTANI Cristian la somma di euro 6.670,08, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dall'importo già percepito e detratto le 600,00 euro a titolo d'indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo MAMMETTI/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore MAMMETTI Giacomo si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. un accordo economico stipulato in data 12/12/2019 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore MAMMETTI Giacomo;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;

- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che ha percepito dalla Società euro 9000,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d' indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata

-
P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. al sig. MAMMETTI Giacomo la somma di euro 3.670,08, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito e detratto le 600,00 euro a titolo d'indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Davide DE ANGELI/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore DE ANGELI Davide si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. un accordo economico stipulato in data 12/12/2019 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore DE ANGELI Davide;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d'equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art.3 del Protocollo in parola secondo cui " per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, Il club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale

- netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
 - preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/2020;
 - che ha percepito dalla Società euro 9000,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
 - che il calciatore ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d'indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
 - ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
 -

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. al sig. DE ANGELI Davide la somma di euro 3.670,08, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dall'importo già percepito e detratto le 600,00 euro a titolo d'indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Andrei Cosmin CIOLACU/SSD AVEZZANO CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 23/11/2020 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;
- sentito per il reclamante l'Avv. Mario De Luca nell'udienza del 10/02/2021, tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata e confermata all'udienza del 10/02/2021, il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 4.516,00 – data la somma di Euro 3.500,00 già percepita – così quantificata in applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD Avezzano Calcio al Sig. Andrei Cosmin CIOLACU la somma di Euro 4.516,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Loris TRADITI/SSD AVEZZANO CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 23/12/2020 Racc.A.R.
- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;

- sentito per il reclamante l'Avv. Federico Schiavoni nell'udienza del 10/02/2021, tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata e confermata all'udienza del 10/02/2021, il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 2.000,00 – data la somma di Euro 15.400,00 già percepita – così quantificata in applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD Avezzano Calcio al Sig.Loris TRADITI la somma di Euro 2.000,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL SIG. Giuseppe DE CILLIS/ASD VASTESE CALCIO 1902 (Collab.Gest.Sport.)

Con reclamo notificato in data 17/11/2020 il sig. Giuseppe DE CILLIS si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD VASTESE CALCIO 1902 un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, in qualità di Collaboratore alla Gestione Sportiva, avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.10.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della intera somma prevista dall'accordo economico, non avendo percepito alcuna rata.

In data 4 Febbraio 2021, il ricorrente, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 26 Febbraio 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia